

# USAV - CITES Esportazione

## 1. In generale

### 1.1 Di cosa si tratta

La CITES è una convenzione internazionale sul commercio con lo scopo di garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali e vegetali. La cooperazione internazionale deve garantire che le specie animali e vegetali minacciate o in via di estinzione non siano sfruttate eccessivamente dal commercio internazionale.

All'esportazione le specie animali e vegetali protette devono essere accompagnate da un certificato CITES dell'[Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria \(USAV\)](#).

### 1.2 Basi e informazioni

- Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; [RS 453](#))
- Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora (O-CITES; [RS 453.0](#))
- Ordinanza del 4 settembre 2013 sui controlli CITES ([RS 453.1](#))
- [Elenco](#) degli esemplari da dichiarare all'esportazione

### 1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti ai fini della conservazione delle specie prevedono l'osservazione «Obbligo dell'autorizzazione: USAV-CITES». In linea di principio, tuttavia, le merci di qualsiasi voce di tariffa possono contenere parti di animali o vegetali protetti. In questo caso, il relativo codice di assoggettamento al permesso / di regolamentazione deve essere indicato nella dichiarazione doganale anche se non figura alcuna indicazione corrispondente in Tares (**clausola generale**).

### 1.4 Definizioni

Specie animali e vegetali protette	- Le specie di fauna e flora di cui agli <a href="#">allegati I-III</a> della Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453).
------------------------------------	--

## 2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi esporta specie animali e vegetali protette deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e l'autorizzazione dell'USAV (certificato CITES).

<b>Identificazione</b> Regolamentazione	Passar: <ul style="list-style-type: none"><li>- Regolamentazione 1 (sì)</li><li>- Codice di regolamentazione 310 «USAV - CITES Esportazione»</li></ul>
	e-dec: <ul style="list-style-type: none"><li>- Obbligo dell'autorizzazione «sì»</li><li>- Ufficio che rilascia l'autorizzazione «USAV-CITES»</li></ul>
<b>Ulteriori indicazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Numero dell'autorizzazione (numero certificato CITES)</li><li>- Titolare dell'autorizzazione<sup>1</sup></li><li>- Numero della posizione dell'autorizzazione<sup>1</sup></li><li>- Specifiche della merce - nome latino<sup>2</sup></li><li>- Quantità effettiva unità<sup>1</sup></li><li>- Quantità effettiva numero<sup>1</sup></li></ul>

<sup>1</sup> Solo per le dichiarazioni nel sistema Passar.

<sup>2</sup> Dichiarazione nel sistema Passar: attributo supplementare. Dichiarazione nel sistema e-dec: designazione della merce.

### **3. Ulteriori informazioni**

#### **Autenticazione di documenti**

Nell'ambito dell'esportazione o della riesportazione di specie animali e vegetali assoggettate alla CITES lo speditore deve presentare all'ufficio doganale i documenti necessari ai fini dell'autenticazione. L'ufficio timbra i documenti e indica, negli appositi spazi, la quantità effettivamente esportata.

#### **Validità del certificato CITES / utilizzo unico**

Un certificato CITES è valido per un'unica esportazione (dichiarazione delle merci). Per le merci che vengono esportate con un'altra dichiarazione delle merci deve essere richiesto un nuovo certificato. Vale il principio: un certificato = una dichiarazione delle merci.